



ATTO N. 207

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

di iniziativa dei Consiglieri DOTTORINI e MONNI

“Modificazioni delle leggi regionali 18/10/2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29/7/2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) e 27/11/2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale - Abrogazione della legge regionale 30/11/1995, n. 45)”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali il 29.10.2010

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29.10.2010

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DOTTORINI E MONNI REGIONE UMBRIA

“Modificazioni della legge regionale 18-10-2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), della legge regionale 29-7-2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e della legge regionale 27-11-2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45).”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale n. 13/2006, istitutiva del Garante per i detenuti, alla legge regionale n. 18/2009, istitutiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed alla legge regionale n. 30/2007, che disciplina il Difensore civico regionale. In particolare, le modifiche riguardano il trattamento economico dei Garanti e del Difensore civico, le incompatibilità dei due Garanti e l'organizzazione dell'ufficio del Garante per i detenuti, in un'ottica di razionalizzazione della disciplina dei tre organi di garanzia e di contenimento complessivo della spesa pubblica.

Relativamente al trattamento economico, le leggi oggetto di modifica prevedono che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza esercita le proprie funzioni a titolo gratuito, mentre il Garante dei detenuti ed il Difensore civico percepiscono indennità equiparate a quelle dei dirigenti regionali. La proposta di legge riduce il trattamento economico del Garante dei detenuti e del Difensore civico, rapportandolo a quello dei consiglieri regionali e introduce la previsione di un compenso per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anch'esso parametrato all'indennità dei consiglieri regionali, con lo scopo di razionalizzare e uniformare le discipline dei tre organi e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di introdurre un compenso per il Garante per l'infanzia nasce, oltre che dal confronto con la disciplina del Garante per i detenuti, anche dall'esame delle leggi delle altre Regioni, dal quale risulta che l'Umbria è l'unica regione in cui viene previsto che il Garante per l'infanzia eserciti le proprie funzioni a titolo gratuito, mentre tutte le altre regioni che hanno istituito i due Garanti prevedono la stessa indennità per entrambi. L'introduzione di tale compenso, del resto, non comporta un aggravio di costi per l'amministrazione regionale, in quanto è accompagnata dalla riduzione delle indennità degli altri due organi di garanzia, con un complessivo risparmio di spesa pari al 19,9%.

Anche per quanto riguarda le incompatibilità, le leggi modificate dalla presente proposta prevedono discipline diverse: mentre la legge istitutiva del Garante per l'infanzia prevede solo l'incompatibilità con cariche elettive e con la carica di amministratore di ente pubblico o di ente, impresa o associazione che riceve sovvenzioni o contributi dalla Regione, la legge istitutiva del Garante dei detenuti stabilisce anche l'incompatibilità con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo e la legge che disciplina il Difensore civico con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. La proposta di legge uniforma le suddette discipline adottando per i tre organi una formulazione analoga a quella della legge che attualmente disciplina il Difensore civico. In tal modo, risulta incompatibile con la carica di Garante per i detenuti non qualsiasi attività di lavoro autonomo ma soltanto quelle attività, di lavoro autonomo o subordinato, che possano configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. Analoga incompatibilità viene introdotta anche per il Garante per l'infanzia, mentre rimane invariata la norma che disciplina le incompatibilità per il Difensore civico.

Dal confronto con le leggi delle altre Regioni, risulta che quasi tutte prevedono incompatibilità più rigide, in quanto stabiliscono che i Garanti e il Difensore civico non possono esercitare altre attività

di lavoro autonomo o subordinato, ma fissano indennità molto più alte rispetto alla presente proposta di legge.

Le modifiche proposte riguardano, infine, l'organizzazione dell'ufficio del Garante per i detenuti. La l.r. 13/2006 stabilisce che le modalità organizzative e le risorse a disposizione del Garante sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto, "d'intesa con il Garante stesso". La proposta di legge, invece, prevede due diverse modalità di definizione per le risorse e per le modalità organizzative: le risorse, umane ed infrastrutturali, sono stabilite dalla Giunta regionale, "sentito il Garante stesso"; le modalità organizzative interne sono disciplinate dal Garante con proprio atto.

La proposta di legge, inoltre, sempre in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, elimina la possibilità per il Garante dei detenuti di avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, prevista dal comma 3 dell'art. 7 della l.r. 13/2006, e stabilisce che la collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria, con la Conferenza regionale volontariato e giustizia, con centri di studio e ricerca e con associazioni di volontariato debba avvenire "senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale". La proposta di legge, di conseguenza, modifica anche la norma finanziaria di cui all'art. 5 della l.r. 13/2006, nella parte in cui fa riferimento all'art. 7, comma 3.

“Modificazioni della legge regionale 18-10-2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), della legge regionale 29-7-2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e della legge regionale 27-11-2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45). ”

Art. 1

(Modificazioni all'art. 2 della l.r. 13/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18-10-2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), la parola “personalità” è sostituita dalla parola “persone”.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 3 della l.r.13/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dai seguenti commi:

“2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.”

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 13/2006)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.”

Art. 4

(Modificazioni all'art. 7 della l.r. 13/2006)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.”

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”

Art. 5

(Modificazioni all'art. 11 della l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 13/2006 sono soppresse le parole “7 comma 3”.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 2 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1, lettera n) dell'art. 2 della legge regionale 29-7-2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) sono soppresse le parole "ove richiesti".

Art. 7

(Modificazioni all'art. 4 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 4 della l.r. 18/2009, dopo la parola "Parlamento" sono inserite le parole "italiano ed".

2. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo le parole "azienda pubblica" sono inserite le parole "o società a partecipazione pubblica".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 è aggiunto il comma 2:

"2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 18/2009)

1. L'art. 6 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2007)

1. L'articolo 12 della legge regionale 27-11-2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico è attribuita un'indennità mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."

Olivier Bruno Dottorini
Massimo Monni